

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORSU), CER 200108, EFFETTUATA DA ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL, PER I COMUNI DI: SORESINA, CAPPELLA CANTONE, SAN BASSANO, ACQUANEGRA CREMONESE, CASTELVISCONTI, CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE, CROTTA D'ADDA, GRUMELLO CREMONESE ED UNITI, ROBECCO D'OGGIO, SESTO ED UNITI, SPINADESCO.

CIG.: 7067530641

Sommario

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	3
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 IMPORTO DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	3
ART. 3 TEMPI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 4 CONSEGNA DEL SERVIZIO	4
ART. 5 MATERIALI E ATTREZZATURE	4
ART. 6 IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI	4
ART. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 8 PENALI	5
ART. 9 GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA.....	5
ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA.....	6
ART. 11 PERSONALE.....	6
ART. 12 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 13 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	7
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 15 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 16 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	8
ART. 17 RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE	8
ART. 18 CONTROVERSIE.....	8
ART. 19 SPESE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 20 CERTIFICATI - DOCUMENTI.....	8
ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 L'appalto, identificato con numero **CIG. 7067530641** ha per oggetto il servizio di trattamento finalizzato al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata (forsu), CER 200108, effettuata da ASPM Servizi Ambientali S.r.L., gestore unico del servizio di igiene urbana, nei Comuni di seguito elencati:

- Acquanegra Cremonese;
- Cappella Cantone;
- Castelvicosconti;
- Corte dè Cortesi con Cignone;
- Crotte d'Adda;
- Grumello Cremonese;
- Robecco d'Oglio;
- San Bassano;
- Soresina;
- Sesto ed Uniti;
- Spinadesco.

ART. 2 IMPORTO DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

2.1 L'importo complessivo presunto del servizio in oggetto ammonta ad Euro 97.200,00 (I.V.A. esclusa) per un periodo contrattuale di 12 (dodici) mesi.

Per l'appalto in oggetto non sono previsti rischi di interferenza e pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a Euro 0,00 (zero), mentre i costi aziendali speciali per la sicurezza dovranno essere specificamente indicati dall'Operatore Economico come parte dell'offerta economica.

Si prevede, per il suddetto periodo contrattuale, un conferimento di 1.350 tonnellate di rifiuti.

2.2 L'Operatore Economico non dovrà indicare in sede di offerta un ribasso percentuale sull'importo complessivo presunto del servizio in oggetto ma dovrà indicare il ribasso percentuale esclusivamente sul prezzo singolo, riferito al peso -espresso in tonnellate- del materiale conferito.

Pertanto, la base d'asta su cui l'Operatore Economico dovrà applicare lo sconto è di Euro/t. 72,00 (tale importo è stato calcolato sull'importo complessivo presunto del servizio diviso per la quantità stimata del materiale raccolto).

2.3 L'appalto sarà aggiudicato all'Operatore Economico che avrà offerto il minor prezzo rispetto al prezzo posto a base d'asta indicato al precedente art. 2.2, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016.

2.4 La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 circa la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e valida.

In caso di parità tra le offerte presentate, il contratto verrà aggiudicato all'operatore economico selezionato con sorteggio.

2.5 Anche nel caso di variazioni dei costi in corso di esecuzione, l'Appaltatore si assume l'obbligo di portare a compimento il servizio oggetto dell'appalto.

2.6 L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni di cui al presente Capitolato.

ART. 3 TEMPI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

3.1 La durata del servizio è stabilita in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e presumibilmente a decorrere dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018.

3.2 Si stabilisce espressamente che la ditta appaltatrice abbia la disponibilità di idoneo ed autorizzato impianto presso il quale ASPM Servizi Ambientali S.r.L. provvederà a conferire la frazione di rifiuto organico per il suo recupero e/o smaltimento. L'impianto della ditta appaltatrice deve essere situato a non più di 55 km dalla sede di ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

Per la definizione della distanza si fa riferimento al *percorso più breve* calcolato tramite il sito internet www.viamichelin.it inserendo gli indirizzi della sede legale di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. e dell'impianto dell'appaltatore.

Il trasporto dei rifiuti di cui all'oggetto, sarà effettuato da un trasportatore incaricato da ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

Il conferimento dei rifiuti da parte dell'Azienda incaricata per il trasporto della frazione organica, avverrà nei giorni e negli orari che verranno appositamente concordati.

Il conferimento sarà accompagnato da formulario di identificazione del rifiuto ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e DM n.145/98.

Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto della normativa generale e specifica inerente la materia dell'appalto.

3.3 Per il solo fatto di avere presentato l'offerta l'Appaltatore assume l'impegno di eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficoltà dovute ai trasporti, all'approvvigionamento dei materiali, al reperimento della mano d'opera, all'aumento dei prezzi etc.

Il corrispettivo per tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati si intende incluso nel prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara.

3.4 In base all'andamento dell'anno 2016 si prevede per il periodo luglio 2017-giugno 2018 un conferimento di 1.350 tonnellate di rifiuti.

3.5 Qualora allo scadere del presente appalto non sia stata ultimata le formalità relative al nuovo appalto e al conseguente affidamento del servizio, l'Appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte dell'Operatore subentrante alle stesse condizioni contrattuali. Tale lasso di tempo non potrà in ogni caso eccedere i 3 (tre) mesi.

ART. 4 CONSEGNA DEL SERVIZIO

4.1 La consegna del servizio all'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante dovrà risultare da apposito verbale che potrà essere sottoscritto anche in data antecedente rispetto alla stipula del contratto d'appalto, in presenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016.

4.2 L'Appaltatore non potrà ritardare l'inizio della gestione del servizio oltre 10 (dieci) giorni dalla data di consegna, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore dovrà, inoltre, risarcire i danni causati alla Stazione Appaltante in conseguenza del ritardato inizio del servizio.

ART. 5 MATERIALI E ATTREZZATURE

5.1 Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, nolo, etc. dei materiali occorrenti per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto nonché tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, e la fornitura di impianto e di esercizio, saranno a carico dell'Appaltatore.

5.2 Gli automezzi e le attrezzature impiegate devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed essere coperti dalle assicurazioni obbligatorie di legge.

ART. 6 IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI

6.1 Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere fatturate a cadenza mensile, al netto del ribasso d'asta, in base alle quantità di rifiuti raccolti nel mese di riferimento, ricavate dai formulari di trasporto e suddivise per ogni Comune produttore, dopo il rilascio del certificato di pagamento all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, così come previsto dall'art. 102, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.

Il suddetto prezzo, al netto di I.V.A., deve intendersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, senza alcuna possibilità di revisione. Il prezzo offerto dall'Appaltatore si deve ritenere remunerativo per tutti i servizi e obblighi contrattuali con l'implicita ammissione che l'Appaltatore abbia eseguito opportune verifiche di propria convenienza.

Nel prezzo offerto e contrattualmente stabilito si intendono compresi e compensati tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti per la completa esecuzione del servizio e delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

L'operatore economico aggiudicatario non potrà svincolarsi dalla propria offerta prima che siano trascorsi 180 giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione dell'offerta stessa.

7.2 Il pagamento sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e previo ottenimento di D.U.R.C. regolare con riguardo al versamento dei contributi previdenziali.

7.3 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010, a pena di nullità dello stesso. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato anche in via non esclusiva. L'Aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione Appaltante, a richiesta della stessa e comunque prima della stipula del contratto, il suddetto conto corrente dedicato.

7.4 Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG).

ART. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

7.1 Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi a tutti gli effetti di interesse pubblico e non potrà essere sospeso o interrotto, salvo quanto previsto dall'art. 107, D.Lgs. n. 50/2016, in quanto applicabili, e comunque per motivi di forza maggiore documentabili.

7.2 Non costituiscono cause di forza maggiore eventuali guasti tecnici, carenze di personale e/o di mezzi.

ART. 8 PENALI

8.1 Nel caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore la Stazione Appaltante applicherà per ogni giorno di ritardo una penale pari all'uno per mille dell'importo complessivo contrattuale stimato e comunque sono cumulabili fino al 10% dell'importo complessivo contrattuale stimato.

Per importo contrattuale stimato del servizio si intende: il prezzo unitario Euro/t. offerto in sede di gara dall'Appaltatore per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti moltiplicato per il numero stimato di tonnellate di materiale raccolto (1.000 tonnellate).

8.2 La Stazione Appaltante segnalerà ciascuna contestazione inviando all'Appaltatore formale comunicazione tramite P.E.C. o fax.

L'Appaltatore potrà, entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione scritta, controdedurre eventuali giustificazioni o diverse interpretazioni circa i fatti contestati.

In caso di mancato pagamento delle penali, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con la quale la Stazione Appaltante dichiara la non accettabilità delle controdeduzioni fornite dall'Appaltatore, l'importo della penale verrà detratto dal corrispettivo contrattuale o, eventualmente, dalla garanzia definitiva, con obbligo in capo all'Appaltatore di integrale reintegro entro e non oltre 30 (trenta) giorni.

ART. 9 GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

9.1 Ai sensi dell'art. 93, D. Lgs. n. 50/2016, l'impresa concorrente in sede di gara è tenuta a corredare la propria offerta con una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo presunto dell'appalto indicato nel bando di gara, costituita sotto forma di cauzione o di fidejussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 50/2016 a copertura dei danni derivanti alla Stazione Appaltante per la mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto dell'aggiudicatario a titolo di dolo o colpa grave.

La garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Agli Operatori Economici che risulteranno non aggiudicatari del servizio, la garanzia provvisoria verrà restituita dopo l'avvenuta aggiudicazione della gara e comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

9.2 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

9.3 La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

9.4 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 (cinquanta) per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CE EN 45000 e della serie UNI CE ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CE ISO 9000.

9.5 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104, D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA

10.1 Ai sensi dell'art. 103, D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale complessivo stimato. La medesima garanzia sarà svincolata e restituita al termine del contratto, a fronte del rilascio del certificato di regolare esecuzione del contratto.

10.2 In caso di aggiudicazioni con ribasso d'asta superiori al 10 (dieci) per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.

10.3 La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

10.4 Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016.

10.5 La garanzia fideiussoria può essere rilasciata a scelta dell'Appaltatore dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

10.6 La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

10.7 Il mancato reintegro della cauzione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla sua escussione totale o parziale costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del contratto.

ART. 11 PERSONALE

11.1 L'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione delle prestazioni dirette e strumentali alla realizzazione del presente servizio con personale tecnico idoneo, di provata capacità, affidabilità ed esperienza, nonché adeguato alle necessità e in relazione agli obblighi assunti.

11.2 Il personale dipendente utilizzato per l'esecuzione delle predette prestazioni dovrà essere assunto in conformità alle leggi e ai contratti collettivi del settore.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL vigenti alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e/o integrazioni.

11.3 L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione e assicurazione e assistenza dei lavoratori, assumendo a proprio carico i relativi oneri e sollevando la Stazione Appaltante da eventuali inosservanze.

A tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

11.4 L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo, per la parte di servizio eventualmente subappaltata, all'art. 105, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

11.5 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui alla presente disposizione la Stazione Appaltante effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio e procederà, in caso di crediti insufficienti, all'escussione della garanzia fidejussoria.

ART. 12 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 È consentito all'Appaltatore subappaltare o affidare a cottimo in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente appalto, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e a tal fine è necessario che l'Appaltatore abbia indicato nella propria offerta i servizi che intende subappaltare o affidare a cottimo.

12.2 Il contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte a terzi, pena la nullità del contratto medesimo.

ART. 13 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 ovvero nel caso di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

14.1 La Stazione Appaltante può risolvere il contratto con le procedure e nelle ipotesi di cui all'art. 108, D. Lgs. n. 50/2016.

14.2 La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 e seg. c.c., nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di ripetute e gravi inadempienze dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dal contratto;
- b) subappalto nel caso di mancata autorizzazione;
- c) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) gravi mancanze rispetto alla normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n.81/2008;
- e) violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;
- f) mancato reintegro della garanzia definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla sua escussione totale o parziale;
- g) raggiungimento di penali comminate nei confronti dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante per un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo stimato;
- h) quando l'Appaltatore sia colpito da un provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016.

14.3 Nelle ipotesi sopra indicate il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, resa con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso, l'Appaltatore è obbligato all'immediata sospensione della fornitura. In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso delle spese maggiori rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto.

14.4 Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, D.Lgs n. 50/2016 oltre a riservarsi la facoltà di esperire ogni azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento per i maggiori danni subiti.

ART. 15 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

15.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore se non alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016.

15.2 La Stazione Appaltante si riserva di conferire –durante il periodo di vigenza contrattuale- un quantitativo di rifiuti maggiore di quello atteso, qualora ASPM Servizi Ambientali S.r.l. diventi gestore unico del servizio di igiene urbana anche in altri Comuni, oltre a quelli indicati nel precedente art.1.

Tali ulteriori conferimenti non potranno comportare un aumento del valore dell'appalto superiore al 10%.

ART. 16 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 L'Appaltatore si atterrà a quanto stabilito dall'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di utilizzo di conti correnti dedicati alle commesse pubbliche assicurando di porre in essere quanto necessario per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

16.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art 3, comma 9-bis, L. n. 136/2010.

16.3 La risoluzione si verificherà di diritto quando la Stazione Appaltante dichiarerà all'Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

16.4 Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il CIG comunicato dall'Appaltatore.

ART. 17 RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE

17.1 Le gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato verrà effettuata dall'Appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, per mezzo di personale e organizzazione propria.

17.2 L'Appaltatore in ogni caso è obbligato a tenere comunque sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto che possa derivare da chiunque in relazione ai servizi oggetto dell'appalto, manlevando la Stazione Appaltante da ogni o qualsivoglia azione sia giudiziale che stragiudiziale da chiunque instaurata.

17.3 L'Appaltatore risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegate nell'esecuzione del servizio nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata dell'appalto, sollevando la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità anche verso terzi.

17.4 L'Appaltatore sarà quindi obbligato a produrre, prima della stipula del contratto, adeguata ed idonea polizza assicurativa per danni verso terzi che si potrebbero verificare durante lo svolgimento del servizio.

17.5 L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di segnalare alla Stazione Appaltante tutte le circostanze, situazioni e fatti che possano in qualche modo impedire il normale espletamento e la realizzazione dei servizi.

ART. 18 CONTROVERSIE

Il Foro di Cremona ha la competenza esclusiva relativamente a tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti durante la fase di esecuzione dell'appalto, previo esperimento di transazione (nei limiti di legge) e di accordo bonario ai sensi degli artt. 206 e 207, D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016.

È vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 19 SPESE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso la stipulazione del contratto avrà luogo entro i successivi 35 (trentacinque) giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

Le spese, i diritti e le imposte relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei servizi.

Il contratto è soggetto ad imposta di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 20 CERTIFICATI - DOCUMENTI

L'Appaltatore dovrà presentare, su richiesta della Stazione Appaltante ed impregiudicato quanto già prodotto in sede di gara, la documentazione di idoneità tecnica, nonché tutte le dichiarazioni e relazioni che la stessa riterrà opportuno richiedere.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003, si precisa che le notizie, stati personali, certificati e/o dichiarazioni sostitutive saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

ASPM Servizi Ambientali S.r.l.
Il R.U.P.